

Chiarimento n. 3

DOMANDA:

Si chiede di precisare relativamente all'anno 2015, se ai fini del computo del Minimo garantito, si terrà conto di quanto già introitato dall'attuale concessionario.

RISPOSTA:

Alla luce dell'"Avviso di Rettifica del Bando di Gara, Capitolato d'oneri e Proroga Termini" prot. n. 5275 del 30/1/2015, si precisa quanto segue.

All'art. 2 punto 1 dello stesso Capitolato d'oneri si dispone che l'affidamento del servizio decorre dal primo giorno del mese successivo alla stipulazione del contratto e che la durata contrattuale viene stabilita in due anni.

Inoltre, al successivo art. 3 punto 1 è stabilito che il Concessionario garantisce al Comune un minimo di provento nella misura non inferiore ad € 1.190.000,00, al netto dell'aggio, per ciascun anno della concessione.

Pertanto, per il computo del minimo garantito di ciascun anno della concessione vanno considerati gli introiti riferibili all'anno effettivo di concessione che decorre dal giorno successivo a quello della stipulazione del contratto per concludersi lo stesso giorno dell'anno successivo e che necessariamente si pone a cavallo di due anni (2015 e 2016 per il primo anno della concessione e 2016 e 2017 per il secondo anno della concessione)." Quindi, il riferimento per il computo del minimo garantito non è l'anno solare decorrente dal 1° gennaio 2015.